



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Nuova Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è il titolare del trattamento dei dati

CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Il Garante della Privacy disapplica il D.lgs. 196/ 2003

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il Gip deve individuare il bene oggetto di sequestro

Nel concordato preventivo il creditore postergato può avere diritto di voto

La postergazione dei finanziamenti dei soci è un principio generale

Nel riconoscimento della sanzione estera non rileva il rispetto del D.lgs. 231/01

È possibile la confisca dei beni oggetto di un trasferimento simulato

Nuova Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio

Direttiva n. 2018/843 del 19 giugno 2018

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva n. 2018/843, c.d. V Direttiva Antiriciclaggio, approvata lo scorso 20 maggio dal Parlamento e dal Consiglio Europeo. In particolare, la Direttiva in commento modifica la precedente Direttiva n. 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, prevedendo controlli più rigorosi su valute virtuali quali *Bitcoin* e carte prepagate, maggiore protezione per gli informatori (c.d. *whistleblower*), maggiore cooperazione tra le unità di informazione finanziaria ed un potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. Saranno gli Stati Membri tuttavia a dover individuare, entro il 10 gennaio 2020, le misure necessarie per dare attuazione alla nuova normativa.

[torna su](#)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è il titolare del trattamento dei dati

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2018

Con il Decreto in commento la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato le figure necessarie per l'adeguamento al nuovo Regolamento Comunitario 679/2016 (GDPR). In particolare, la Presidenza del Consiglio è indicata quale titolare del trattamento dei dati personali, mentre altri soggetti sono indicati come subalterni tramite i quali la Presidenza stessa esercita le funzioni di titolare del trattamento (ad es. Capi dei Dipartimenti). Il Dipartimento della Protezione Civile, invece, è riconosciuto quale autonomo titolare del trattamento, in ragione delle sue peculiarità e delle sue competenze. Infine, il Segretario Generale eserciterà le funzioni di titolare del trattamento, fornendo informazioni in materia di *policy* e di nomina del Responsabile della Protezione dei dati alle strutture interessate, dandone inoltre comunicazione al Garante.

[torna su](#)

Il Garante della Privacy disapplica il D.lgs. 196/2003

Delibera del Garante della Privacy del 31 maggio 2018 n. 374

Il Garante della Privacy nell'esercizio delle sue facoltà ed in attesa dell'approvazione definitiva del testo normativo che adegui la normativa nazionale al Regolamento Comunitario 679/2016 (c.d. GDPR), ha disapplicato, con la delibera in commento, la parte del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) che risultava incompatibile con il suddetto Regolamento. In particolare, il Garante ha ritenuto inconciliabile con la nuova disciplina la sezione del Codice della Privacy dedicata ai ricorsi (il riferimento è alla Parte III, Titolo I, Capo I, Sezione III del D.lgs. 196/2003 - artt. 145-151), dal momento che, a seguito dell'entrata in vigore del GDPR, trovano diretta applicazione nel nostro ordinamento giuridico gli articoli 77 e seguenti del Regolamento Comunitario. Conseguentemente, in caso di presunta violazione, il soggetto interessato potrà proporre reclamo all'Autorità dello Stato membro dove risiede o lavora o, in alternativa, nello stato dove si è verificata la presunta violazione. Invece, il ricorso giurisdizionale potrà essere presentato solo se dopo 3 mesi dalla segnalazione, l'Autorità Competente non abbia valutato il reclamo o non abbia provveduto ad informare l'interessato sullo stato della segnalazione. Infine ogni persona fisica, qualora sia destinataria della decisione, potrà impugnare tramite ricorso giurisdizionale il provvedimento vincolante dell'Autorità.

[torna su](#)

Il Gip deve individuare il bene oggetto di sequestro

Corte di Cassazione- Sezione Penale – Ordinanza 25 giugno 2018 n. 16348

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ritorna sulla distinzione, già affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31617 del 2015, tra confisca diretta e confisca per equivalente. Ad avviso della Suprema Corte, la confisca diretta ha natura ripristinatoria (o reintegratoria) della situazione patrimoniale lesa dalla condotta penalmente rilevante, mentre la confisca per equivalente, prevista per alcune ipotesi tassative, ha una funzione sanzionatoria, come si desume dal regime di caducazione previsto nell'ipotesi di estinzione del reato. Ad avviso della Corte di legittimità, in ragione della diversa natura tra le due forme di confisca, qualora si disponga la confisca diretta è necessario evidenziare la pertinenza del bene rispetto al profitto del reato e cioè riscontrare che il bene sia stato acquistato con i proventi illeciti, frutto del delitto commesso (con l'esclusione del sequestro di denaro che in ragione della sua peculiarità non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma sequestrata ed il reato). Infine i giudici di legittimità ritengono che sia il Gip a dover individuare il bene da sequestrare, qualora ricorra alle ipotesi di confisca diretta, sottolineando in maniera chiara i profili per cui lo ritenga profitto diretto della condotta penalmente rilevante.

[torna su](#)

▸

Nel concordato preventivo il creditore postergato ha diritto di voto

Corte di Cassazione- Sezione Civile – Sentenza 21 giugno 2018 n. 29248

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che nel concordato preventivo i creditori postergati possono costituire un'autonoma classe di creditori che vanta un proprio interesse giuridicamente rilevante e, pertanto, idonea ad esprimere il proprio voto sulla prosecuzione o meno della procedura. Tuttavia, non si potrà prevedere, ai fini della legittimità della procedura, una deroga all'ordine di soddisfazione dei crediti, facendo venir meno il regime di postergazione rispetto agli altri crediti chirografari. In particolare, la pronuncia in commento ha preso in esame la posizione del socio finanziatore il quale, ad avviso del giudizio della Corte, può far parte della classe dei creditori postergati ed esercitare il diritto di voto previsto, non potendosi ravvisare disomogeneità tra il credito vantato dal socio finanziatore e gli altri creditori postergati.

[torna su](#)

La postergazione dei finanziamenti dei soci è un principio generale

Corte di Cassazione- Sezione Civile- Sentenza 20 giugno 2018 n. 16291

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla applicazione analogica alle S.p.A. del principio di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci previsto per le S.r.l. dall'art. 2467 cod. civ.. A tal proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il principio espresso dal suddetto articolo sia di portata generale e, pertanto, applicabile non solo alle S.r.l., a condizione che, da un'analisi del caso di specie, i soci delle S.p.A. si trovino in una condizione simile a quelli della S.r.l. In particolare, il socio finanziatore della S.p.A. deve trovarsi nella condizione di poter ottenere informazioni dalle quali si riscontri uno squilibrio tra la situazione finanziaria ed il patrimonio netto o una situazione finanziaria per cui sarebbe preferibile ricorrere a nuovi conferimenti piuttosto che un finanziamento. Pertanto ogni qual volta la struttura societaria o i rapporti sociali lo consentano deve trovare applicazione il principio generale della postergazione dei finanziamenti dei soci anche nei confronti dei soci di S.p.A.

[torna su](#)

Nel riconoscimento della sanzione estera non rileva il rispetto del D.lgs. 231/01

Corte di Cassazione- Sezione Penale – Sentenza 18 maggio 2018 n. 22334

Con la sentenza in oggetto la Sesta sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la condanna inflitta da un giudice olandese ad una società italiana, nonostante la pronuncia del giudice europeo non fosse conforme alla disciplina contenuta nel D.lgs. 231/2001. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, il riconoscimento della suddetta pronuncia è legittimo in quanto conforme al dettato normativo contenuto nel D.lgs. 37/2016, il quale ha dato esecuzione nel nostro ordinamento giuridico alla decisione quadro 2005/214/GAI. Infatti, il predetto Decreto, in attuazione alla normativa europea, ha sancito il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni di natura pecuniaria sia nel settore civile sia nel settore penale. Conseguentemente, in forza del principio citato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie, ai fini del riconoscimento della decisione straniera, non fosse rilevante che il reato contestato alla società italiana non rientrasse tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001. In particolare, la Corte di legittimità ha dato esecuzione all'art. 9, co. 3, del D.lgs. 37/2016, il quale sancisce che: *“La sanzione pecuniaria inflitta ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”*. In applicazione del citato principio, la Corte di legittimità ha ritenuto che a maggior ragione non possono sussistere ostacoli all'esecuzione della sanzione inflitta da un'Autorità straniera qualora lo Stato di esecuzione, come quello italiano, ammetta, nel proprio ordinamento, la responsabilità dell'ente, seppur subordinandola a precise e diverse condizioni. Infine, in virtù del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni pecuniarie, espressione della massima cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea, la Corte di legittimità ha ritenuto che oltre alle condanne penali si possa dare esecuzione anche alle condanne amministrative.

[torna su](#)

È possibile la confisca dei beni oggetto di un trasferimento simulato

Corte di Cassazione- Sezione Penale- Sentenza 2 maggio 2018 n. 18852

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la confisca per equivalente di alcuni beni di una società, nonostante questi ultimi fossero stati trasferiti a terzi. Infatti, ad avviso del Tribunale che aveva disposto la confisca, i suddetti beni non erano mai usciti dalla sfera di dominio della società, in quanto le vendite erano simulate. Sul punto, la Suprema Corte, confermando la decisione del Tribunale di merito, ha altresì affermato che il Tribunale può indagare ed eventualmente fornire la prova della natura simulata delle operazioni di trasferimento, finalizzate alla dismissione solo formale dei beni volte ad evitarne *“l'ablazione dopo il primo sequestro”*. Tuttavia, la Corte di Cassazione precisa che ai fini della suddetta prova non è sufficiente dimostrare che l'intestazione del bene ad un terzo sia meramente formale, ma occorre altresì provare che l'imputato esercita ancora un effettivo potere sui beni fittiziamente trasferiti.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da *“Il Sole24Ore”*; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it